REGOLAMENTO (CEE) N. 1450/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i prezzi applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso, dell'utilizzazione del prodotto e del miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

1) Comunità a dieci:
   a) prezzo d'intervento risone: 314,19 ECU per tonnellata
   b) prezzo indicativo riso semigreggio: 548,37 ECU per tonnellata;
2) Spagna:
   a) prezzo d'intervento risone: 258,00 ECU per tonnellata;
   b) prezzo indicativo riso semigreggio: 548,37 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 7.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.